

N. R.G. 6155/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

Sezione V CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6155/2020** promossa da:

**A [REDACTED] A [REDACTED] I [REDACTED] C [REDACTED] DI S [REDACTED] R [REDACTED] & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.** (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliata presso il difensore

**ATTRICE**

contro

**R [REDACTED] M [REDACTED]** (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato presso il difensore

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

**Per parte attrice:**

In via pregiudiziale:

- Accertate e dichiarate le circostanze esposte in narrativa (della citazione), pronunciare la carenza di giurisdizione di Codesto Tribunale in favore degli Arbitri designandi a norma dell'art. 16 dell'atto costitutivo di società semplice agli atti, comunque pronunciando l'inammissibilità/nullità del ricorso e decreto ingiuntivo opposti a fronte della clausola compromissoria quivi richiamata, ovvero accogliendo le eccezioni sopra svolte con ogni più opportuno provvedimento di legge;

Nel merito, in via principale:

- accertate e dichiarate le circostanze citate in narrativa (della citazione), previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, revocare e comunque dichiarare illegittimo e privo di giuridico effetto l'opposto decreto ingiuntivo e dichiarare che la domanda svolta nei confronti dell'attrice è improcedibile, inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto;

- accertate e dichiarate le circostanze citate in narrativa (della citazione), previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, dichiarare che nulla è dovuto dall'Azienda Agricola Il C [REDACTED] di S [REDACTED] R [REDACTED] & C. Società Agricola S.S. in favore del signor R [REDACTED] M [REDACTED], per il titolo dedotto e/o per

pagina 1 di 9



qualsivoglia altro titolo e/o ragione, alla luce di tutti i motivi in fatto e in diritto come esposti in narrativa;

- con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge.

In via subordinata:

- in forza dell'espletanda istruttoria, previe le declaratorie del caso, accertata e dichiarata la compensazione delle somme dovute con quanto già versato al signor M[REDACTED] R[REDACTED] per tutti i motivi di cui in narrativa (della citazione), dichiarare che nulla è dovuto dall'Azienda Agricola Il C[REDACTED] di S[REDACTED] R[REDACTED] & C. Società Agricola S.S., in favore del signor R[REDACTED] M[REDACTED] ovvero ridursi congruamente l'importo richiesto dall'ingiungente, rideterminando l'eventuale credito residuo e, per l'effetto, revocare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo quivi opposto;

- con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria:

- ammettersi di prova per interrogatorio formale del signor M[REDACTED] R[REDACTED] nonché per testi, su tutte le circostanze in fatto di cui alla narrativa (della citazione) e della memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c., emendate da eventuali espressioni negative e/o valutative, nonché, in caso di contestazione, sulle circostanze di fatto rappresentate da tutti i documenti prodotti dalla scrivente difesa, tutte qui da intendersi trascritte, così come capitolate, premesse le parole "vero che" ed, infine, sulle circostanze dedotte nella seconda memoria ex art.183, VI comma, C.p.c. di parte opponente con i testi nella stessa indicati;

Si chiede ammettersi l'Azienda Agricola Il C[REDACTED] a prova diretta e contraria sulle circostanze dedotte dalla controparte che il Giudice riterrà ammissibili e rilevanti.

- ordinarsi al signor M[REDACTED] R[REDACTED] l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti del conto corrente della Banca del Territorio Lombardo (già BCC Bedizzole) dall'anno 2015 all'anno 2019.

#### **Per parte convenuta:**

In via pregiudiziale:

per i motivi esposti in narrativa dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 16 dell'atto costitutivo dell'Azienda Agricola Il C[REDACTED] o, in ogni caso, la sua non applicabilità al caso di specie e, per l'effetto, confermare la competenza del Tribunale adito.

Nel merito, in via principale:

rigettarsi tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito,

in via subordinata:

nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo venisse revocato, condannare l'Azienda Agricola Il C[REDACTED] di S[REDACTED] R[REDACTED] & C. S.S. a pagare, in favore del Sig. R[REDACTED] M[REDACTED] la somma di € 23.312,00 per le causali di cui in narrativa, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa oltre gli interessi da calcolarsi dalla data in cui le somme ingiunte dovevano essere corrisposte.

In via istruttoria:

- ordinare all'Azienda Agricola Il C[REDACTED] di S[REDACTED] R[REDACTED] & C. S.S. l'esibizione, ex art. 210 c.p.c. o ex art. 213 c.p.c. all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, della dichiarazione fiscale societaria (Redditi Società di Persone 2019) relativa al periodo di imposta 2018;

- ordinare all'Azienda Agricola Il C[REDACTED] di S[REDACTED] R[REDACTED] & C. S.S. l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., di tutta la documentazione fiscale (libri contabili, partitari, giornale e cespiti ...) afferente alla tenuta della contabilità dell'Azienda Agricola per i periodi di imposta 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;



- ordinare all'Azienda Agricola Il C. di S. R. & C. S.S. l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., delle rendicontazioni predisposte dalla società stessa per i periodi di imposta 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;

- nel caso di mancata esibizione delle rendicontazioni richieste, ordinare all'Azienda Agricola Il C. di S. R. & C. S.S., ai sensi dell'art. 263 c.p.c., di rendere il conto della gestione per i periodi di imposta 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, da cui si possa desumere l'utile conseguito dall'Azienda Agricola Il C. in tale periodo di tempo e, conseguentemente, l'utile riconosciuto in capo al Sig. R. M.;

- essere ammessi alla prova per interpellato e per testimoni sulle seguenti circostanze, precedute dall'inciso Vero che:

1) durante il periodo in cui il sig. R. M. è stato socio dell'Azienda Agricola Il C. dal 15/04/1996 al 30/04/2019, il Sig. R. S. esercitava il proprio potere direttivo, indicando ai soci gli orari di lavoro da seguire e le mansioni da svolgere;

2) durante il periodo in cui il sig. R. M. è stato socio dell'Azienda Agricola Il C. dal 15/04/1996 al 30/04/2019, il Sig. R. S. decideva quali colture intraprendere e quali e quanti capi di bestiame allevare;

3) durante il periodo in cui il sig. R. M. è stato socio dell'Azienda Agricola Il C. dal 15/04/1996 al 30/04/2019, il Sig. R. S. gestiva i due punti vendita dell'Azienda Agricola, siti rispettivamente a Nuvolera (BS) e Nave (BS), prelevando l'incasso ogni sera;

4) durante il periodo in cui il sig. R. M. è stato socio dell'Azienda Agricola Il C. dal 15/04/1996 al 30/04/2019, il Sig. R. S. era l'unico a gestire la contabilità in entrata e in uscita dell'Azienda Agricola Il C.;

5) le imposte indicate nei modelli F24 di cui ai documenti 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 fascicolo attrice opponente, che si rammostrano, sono stati pagati dal Sig. R. M. mediante addebito sul proprio conto corrente;

6) le imposte indicate nel modello F24 di cui al documento 5 fascicolo attrice opponente, che si rammostra, sono state pagate dal Sig. R. e M. in contanti;

Si indicano a testimoni i Sig.ri M. B. residente in Nuvolera (BS), Via n. int. G. M. residente in Nuvolera (BS), Via n. int. S. M. R. residente in Nuvolera (BS), Via n. 7 int. 3, D. Z. residente in Nuvolento (BS), Via n. M. R. R. residente in Nuvolera (BS), Via n. int. A. M. residente in Nuvolento (BS), Via n. A. F. residente in Nuvolento (BS), Via n. 3, I. D. residente in Nuvolera (BS), Via n. int. E. V. residente in Nuvolera (BS), Via n. int. I. F. residente in Nuvolento (BS), Via n. G. C. residente in Nuvolera (BS), Via n. int. S. B. residente in Castenedolo (BS), Via n. G. M. residente in Castenedolo (BS), Via n. D. V. residente in Quero Vas (BL), Via n. P. B. residente in Padova, Via n.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge

### IN FATTO E IN DIRITTO

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierna attrice proponeva opposizione avverso il decreto nr. 926/20 con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'ex socio R. M. della somma di euro 23.312,00, oltre interessi e spese, a titolo di utili non percepiti.

Parte attrice, ripercorse *"le vicende societarie e personali che hanno connotato il rapporto tra le parti*



*al fine di rendere edotto il Giudicante in ordine alla realtà dei fatti e alla situazione sussistente*”, eccepita la carenza di giurisdizione del Tribunale adito a fronte della clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, evidenziava che la quota del valore nominale del capitale di titolarità dell’attore era mutata nel corso del tempo, consolidandosi all’importo indicato nel ricorso monitorio solo qualche giorno prima dell’esercizio del recesso da parte del ricorrente.

Allegava inoltre che gli utili richiesti dal signor M. non erano documentati, in quanto non era stato prodotto alcun rendiconto e *“l’Azienda Agricola ha sempre provveduto, nell’interesse del socio, al versamento degli utili, nonché al pagamento delle imposte sui redditi mediante modelli F24”*.

Allegava di aver effettuato versamenti, nell’interesse di R. M., per euro € 15.014,16 e lamentava l’inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria (dichiarazione dei redditi dell’ingiungente) ai fini della prova dell’allegato credito, segnalando che il reddito di impresa ai fini fiscali non corrisponde all’utile della stessa.

Contestava inoltre la debenza dell’importo portato dal decreto ingiuntivo emesso in favore di R. M. R. *“in ragione del fatto che quest’ultimo ha sempre percepito quanto di sua spettanza a titolo di retribuzione ed utili nel corso degli anni”*.

Allegato, inoltre, di aver effettuato pagamenti, nell’interesse del sig. M. per euro 15.014,16 formulava eccezione di compensazione *“con espressa riserva di agire in separato giudizio per il pagamento di tutto quanto alla stessa dovuto”*.

Si costituiva parte opposta che eccepiva la nullità della clausola compromissoria rilevando in ogni caso che la Suprema Corte, *“con la sentenza n. 21036 dell’11/09/2017, ha ritenuto che competente a conoscere della lite, dopo che il socio è uscito dalla compagine societaria, sia il Tribunale ordinario e non il collegio arbitrale previsto dallo statuto”*.

Allegata la correttezza degli importi ingiunti, che tenevano conto delle variazioni intervenute nel tempo con riguardo all’entità della quota di partecipazione societaria, contestava la carenza probatoria eccepita dalla controparte. Contestava inoltre di aver percepito utili e i versamenti allegati da parte opponente.

\*\*\*

L’eccezione di carenza di giurisdizione in considerazione della clausola compromissoria di cui all’art. 16 dell’atto costitutivo della società non è fondata stante la nullità della relativa clausola.

L’art. 34, co. 2 del d. lgs. 5/2003 dispone che la clausola compromissoria debba prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, *“conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale”*.

La clausola compromissoria di cui all’art. 16 dell’atto costitutivo dell’Azienda Agricola, che prevede che *“... ciascuna delle parti nomini un proprio arbitro, ed il terzo verrà nominato dai primi due ...”*, in quanto non adeguata nei termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies c.p.c., è pertanto nulla (cfr. C. Cass. 21422/16).

Quanto al merito l’art. 2262 cod. civ. prevede che ciascun socio abbia diritto alla percezione della sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto e la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il “rendiconto” di cui all’articolo in esame sia sostanzialmente equivalente ad un bilancio di esercizio.

Ciò posto le parti hanno ampiamente argomentato in merito alla gestione di fatto della società in capo o



meno al solo socio R[REDAZIONE] S[REDAZIONE] e in merito alle persone fisiche tenute alla redazione del rendiconto e del bilancio.

Al di là di tali circostanze, in gran parte irrilevanti in quanto estranee all'oggetto di questo procedimento, è necessario verificare se vi sia stata approvazione del rendiconto inteso come bilancio di esercizio.

In assenza di prova documentale diretta è in primo luogo necessario ricostruire le allegazioni delle parti sul tema specifico:

parte opposta, nella comparsa di costituzione, ha allegato che non risultava *“mai predisposta idonea documentazione contabile, neppure a rilevanza solo interna”* (cfr. pag. 6) e che *“la documentazione depositata nel fascicolo monitorio (dichiarazioni fiscali della società e dichiarazioni dei redditi del socio R[REDAZIONE] M[REDAZIONE], come pure gli F24 depositati dalla stessa attrice opponente nell'odierno procedimento, dimostrano che vi è stata un'approvazione de facto della gestione sociale e del conseguente diritto agli utili, risultanti dalla documentazione fiscale, in capo ai soci”* evidenziando che secondo la Suprema Corte *“l'intervenuta appostazione nella dichiarazione dei redditi della società dell'utile conseguito dalla società stessa implica, necessariamente, che il rendiconto fosse stato approvato e che quindi i soci fossero creditori nei confronti della società”* (Cass. Civ. n. 15360 del 13/07/2011)” (cfr. pag. 9).

Lamentava inoltre che *“il legale rappresentante ed amministratore di fatto Sig. R[REDAZIONE] S[REDAZIONE] (il quale, come descritto in narrativa, aveva la totale gestione e controllo degli affari sociali) non ha mai predisposto tale documentazione contabile, venendo meno ad uno specifico dovere prescritto in capo allo stesso dall'art. 2261 c.c.”* (pag. 11).

Con la prima memoria ribadiva l'inadempimento della controparte che riteneva integrato dalla mancata redazione del bilancio (cfr. pag. 6).

In conclusione e in estrema sintesi, secondo parte opposta, il rendiconto/bilancio di esercizio sarebbe stato solo implicitamente approvato, e ciò sarebbe comprovato dalle dichiarazioni fiscali della società e dalla circostanza che l'opponente, in atto di citazione, ha allegato che il sig. M[REDAZIONE] ha percepito gli utili<sup>1</sup> con ciò, in tesi di parte opposta, implicitamente riconoscendo che vi sarebbe stata l'approvazione del rendiconto.

Più articolata la posizione di parte opponente che in atto di citazione, pur avendo allegato che R[REDAZIONE] M[REDAZIONE] *“ha sempre percepito quanto di sua spettanza a titolo di retribuzione ed utili nel corso degli anni”*, ha evidenziato non tanto l'inesistenza di un rendiconto o bilancio approvato, quanto la sua omessa produzione.

Anche con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., al di là dell'ampia argomentazione in merito all'individuazione dell'amministratore di fatto della società e delle persone fisiche tenute a predisporre il bilancio (le circostanze sono oggetto di contestazione tra le parti), in replica a quando dedotto dall'opposta nella comparsa di costituzione, l'opponente negava di aver *“ammesso alcun inadempimento”* all'obbligo di rendiconto (cfr. pag. 6).

Con la comparsa conclusionale parte attrice opponente ha ribadito che l'opponente non aveva *“dimostrato, come era invece suo preciso onere ex art.2697 C.c., né l'esistenza dei relativi rendiconti delle gestioni societarie né, tanto meno, che questi erano stati approvati dall'assemblea dei soci come*

<sup>1</sup> Così è scritto a pag. 9 dell'atto di opposizione *“Sotto altro profilo e fermo restando quanto dedotto, l'Azienda Agricola [REDAZIONE] contesta la debenza dell'importo portato dal decreto ingiuntivo ottenuto dal signor M[REDAZIONE] R[REDAZIONE] in ragione del fatto che quest'ultimo ha sempre percepito quanto di sua spettanza a titolo di retribuzione ed utili nel corso degli anni, di tal che nulla al medesimo risulta dovuto, diversamente da quanto lo stesso vuol far credere”*.



*disposto dall'art. 2262 C.C.*" circostanza dalla quale conseguirebbe l'assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato monitoriamente.

Ciò posto e passando all'esame del materiale probatorio acquisito, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, le dichiarazioni dei redditi non possono surrogare il rendiconto inteso come bilancio di esercizio che viene necessariamente redatto in applicazione di principi in parte diversi.

Come statuito in tema dalla Suprema Corte *"...nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società"* (Cass. n. 28806/2013). *La previsione della riportabilità delle perdite fiscali in dichiarazione dei redditi ha infatti la finalità di evitare che si possa verificare una tassazione non correlata ad alcuna produzione di reddito, non avendo, contra, rilevanza in materia di ripartizione degli utili tra i soci*" (cfr. C. Cass. 17489/18 in parte motiva).

Vi è però da chiedersi se la presentazione della dichiarazione per il pagamento dell'IRAP da parte della società e la, pacifica, compilazione dei modelli F24 dei soci - i quali sono tenuti al pagamento dell'IRPEF sugli utili anche se non percepiti - presuppongano la redazione e l'approvazione, quantomeno implicita, di un bilancio di esercizio.

Ritiene questo Giudice che, quantomeno nel caso in esame, a tale domanda non possa essere data risposta positiva.

L'art. 8 dell'atto costitutivo prevede una particolare modalità di approvazione del bilancio statuendo che *"alla fine di ogni esercizio i soci, congiuntamente, procederanno alla redazione dell'inventario, sulle risultanze del quale e della contabilità sociale, redigeranno il resoconto della gestione ed il bilancio"*.

Orbene alla luce anche delle allegazioni di parte opposta, che ha reiteratamente ribadito che il solo socio R. S. aveva la gestione ed il controllo degli affari, dalla compilazione dei modelli F24 da parte della società (mediante una persona fisica non meglio individuata) non può inferirsi la preventiva implicita approvazione del rendiconto da parte dei *"soci congiuntamente"* come richiesto dall'atto costitutivo.

Né a diversa conclusione può portare la sentenza 15360/11 richiamata da parte opposta che, sul punto, si limita ad escludere la possibilità di un suo esame trattandosi di questione concernente il merito.

Né l'allegazione contenuta nell'atto di opposizione, secondo la quale il socio M. avrebbe sempre ricevuto gli utili di spettanza, può essere intesa come riconoscimento della previa predisposizione del rendiconto e del bilancio di esercizio (circostanza di fatto negata dalla stessa parte opposta) considerando che le allegazioni effettuate dal difensore negli atti di causa sono prive di carattere confessorio e che, in ogni caso, l'attribuzione al socio di somme a titolo di utili può avvenire, anche se illegittimamente, senza previa approvazione del rendiconto.

Parte attrice, in via istruttoria, ha chiesto che sia ordinato alla società di rendere il conto ex art. 263 c.p.c.: tale domanda non può trovare accoglimento essendo evidente che *"la presentazione di un conto"* disciplinata da tale norma è cosa diversa dalla redazione del bilancio.

La presentazione del conto può essere chiesta dal socio (non amministratore) al socio amministratore ai sensi dell'art. 2261 cod. civ. ma tale *"rendiconto"* si differenzia rispetto al documento previsto dall'art. 2262 cod. civ. in forza del quale sono distribuiti gli utili.



Il primo infatti non ha la funzione di accertare la situazione patrimoniale della società, come il secondo, ma il più limitato scopo di rendere il conto dell'operato degli amministratori analogamente al rendiconto del mandatario.

Vi è quindi da chiedersi se l'approvazione del rendiconto/bilancio di cui all'art. 2262 cod. civ. sia elemento della fattispecie costitutiva del diritto del socio al ricevimento degli utili o sia esclusivamente volto a rendere tale diritto liquido ed esigibile.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 28806/13, ampiamente richiamata nelle decisioni successive, e che a sua volta richiama la sentenza 1240/1996, offre una interpretazione letterale della norma intendendo il rendiconto elemento della fattispecie costitutiva del diritto del socio a percepire gli utili.

Peraltro con la sentenza 15360/11, richiamata da parte opposta sotto altro profilo, la Corte pare esprimersi in altri termini. In tale decisione, con un *obiter dictum* in merito alla pignorabilità, in danno del socio, di utili non ancora oggetto di rendiconto approvato, la Corte ha argomentato che *“la esigibilità del credito non è a condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, sicché l'espropriazione presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati, ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (per via di assegnazione o di vendita e successiva aggiudicazione) concretamente prospettabile nel momento della assegnazione (Cass. 15 marzo 2004, n. 5235), dall'altro che in tema di crediti futuri la mancanza dei requisiti di certezza e liquidità, così come non inficia l'efficacia traslativa dell'atto di cessione, purché si tratti di un credito non meramente eventuale, in quanto destinato a maturare nell'ambito di un rapporto identificato e già esistente, non incide neppure sulla pignorabilità del credito, e non preclude quindi l'azione esecutiva sullo stesso, posto che il pignoramento pone sul bene un vincolo che ha senso solo se ne sia ipotizzabile l'alienabilità (Cass. 10 settembre 2009, n. 19501)”*.

La Suprema Corte con tale decisione pare infatti qualificare l'approvazione del rendiconto solo quale requisito di liquidità del credito il quale sarebbe già sorto, sulla sola base dell'acquisizione di utili effettivi da parte della società.

Ritiene questo Giudice che quest'ultima interpretazione sia quella preferibile non comprendendosi il motivo per il quale l'approvazione del rendiconto, che di fatto ha un valore solo ricognitivo dell'attività gestoria e del suo esito, possa integrare la fattispecie costituiva del diritto a percepire gli utili piuttosto che un mero presupposto di liquidità.

Se tale è la natura del presupposto costituito dal rendiconto è evidente che l'approvazione dello stesso può essere sostituita dalla valutazione giudiziale dell'entità degli utili maturati.

In assenza di rendiconto approvato è stata pertanto svolta CTU che ha determinato in euro 61.048,88 gli utili spettanti all'opposto per il periodo in esame (2014/2018) tenuto conto delle variazioni intervenute nell'entità della partecipazione del socio.

L'unica contestazione di parte opponente sull'esito della CTU attiene al fatto che il calcolo sarebbe *“meramente teorico ed ipotetico e ciò anche considerato che il Consulente d'Ufficio alcuna contezza ha potuto avere circa la completezza della documentazione contabile esaminata”*.

Considerando che parte opposta, sin dalla costituzione, ha allegato che l'unica documentazione fornita dalla società era costituita dai prospetti Iva e dai quadri RG delle dichiarazioni dei redditi, era onere dell'opponente indicare quale documentazione contabile in suo possesso non sia stata esaminata e l'incidenza di tale documentazione rispetto all'esito dell'accertamento svolto dal CTU.



In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere revocato in quanto la somma oggetto di ricorso monitorio non era liquida alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo.

In virtù del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma di euro 23.312,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.

Vertendosi al di fuori dell'ambito risarcitorio la clausola *“ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa”*, reiterata tal quale anche in fase di precisazione delle conclusioni ove non vi è alcuna diversa quantificazione del maggior importo eventualmente richiesto, deve essere intesa quale clausola di mero stile, vieppiù in quanto formulata dalla parte che, come domanda principale, ha chiesto la conferma di un decreto ingiuntivo emesso per l'importo espressamente determinato (euro 23.312,00).

L'eccezione riconvenzionale non può trovare accoglimento.

Premesso che l'onere della prova in merito al versamento al sig. M. [REDACTED] da parte della società, di somme di denaro pari a quanto da egli versato a titolo di Irpef grava sull'attrice opponente, nessuno dei testimoni escussi ha confermato la circostanza. Il fatto che il socio D. [REDACTED] Z. [REDACTED] abbia dichiarato di non sapere nulla dei pagamenti dei modelli F24 potrebbe al più provare che altri hanno provveduto al loro pagamento per conto del sig. Z. [REDACTED], non certo, come sostiene parte opponente, che la società ha rimborsato al sig. M. [REDACTED] di quanto da questi versato per il pagamento dei propri modelli F24.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, vengono liquidate in euro 5.077,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Spese di CTU definitivamente poste a carico di parte opponente.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa così giudica:

dichiara la nullità della clausola 16 dell'atto costitutivo della società opponente nei termini di cui in motivazione;

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna parte opponente a corrispondere all'opposto, per la causale di cui in premessa, la somma di euro 23.312,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;

spese liquidate come in parte motiva.



Brescia, 18 agosto 2023

Il Giudice  
dott. Alessia Busato

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

